



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-20
(COMMUNICATION SCIENCES)**

(Emanato con D.R. n. 1001/2015 del 15.07.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 16.07.2015 e pubblicato nel Supplemento al B.U. n. 118)

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 2 – Istituzione Corso di Studio

Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea

Art. 4 - Attività didattica e calendario

Art. 5 - Crediti formativi universitari

Art. 6 - Comitato per la Didattica

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 - Sessioni di esame di profitto e prova finale

Art. 8 - Commissioni di Esame

Art. 9 - Prova finale

Art. 10 - Assegnazione della prova finale

Art. 11 - Ammissione alla prova finale

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 12 – Piani di studio

Art. 13 – Trasferimenti

Art. 14 – Esami presso Università straniere

Art. 15 – Esami degli studenti stranieri

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

TITOLO I – DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per classe di laurea, l'insieme dei corsi di studio – comunque denominati – appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16/03/2007;
- b) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea;
- d) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea è finalizzato;
- e) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Laurea;
- f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie finalizzate al conseguimento del titolo;
- h) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, su indicazione del Dipartimento, è tenuto a sostenere per conseguire il titolo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 2 – Istituzione Corso di Studio

1. E' istituito e attivato il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – Communication Sciences (classe L-20) di cui è titolare il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena.
2. Gli obiettivi formativi specifici del Corso, i risultati di apprendimento attesi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono definiti nelle apposite sezioni della SUA.

Art. 3 - Ammissione al Corso di Laurea

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea occorre essere in possesso del Diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Per l'accesso al Corso di laurea è richiesta la partecipazione a un test di ingresso, nei termini di cui al Quadro A3 della Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-cds), l'esito del quale non preclude la possibilità di iscriversi al Corso stesso.

Art. 4 - Attività didattica e calendario

1. Il Corso di studi è organizzato in semestri. Ogni semestre è organizzato in periodi. Le lezioni si svolgono da ottobre a gennaio nel I semestre e da fine febbraio fino a giugno nel II semestre, secondo il programma approvato dal Consiglio di Dipartimento. Le lezioni si svolgono su base settimanale con almeno sei ore da suddividere in tre giorni della settimana. Una volta effettuata la programmazione e fissati gli orari delle lezioni, i medesimi non potranno essere variati se non per gravi motivi previa richiesta al Direttore del Dipartimento.
2. Per quanto non obbligatoria, la frequenza rimane fortemente consigliata.

3. Per ciascun docente sono previste almeno due ore di ricevimento tutoriale settimanale dal 15 settembre al 15 luglio successivo, da stabilire prima dell'inizio dell'anno accademico. Per quanto concerne i doveri didattici dei docenti si rimanda a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. La continuità didattica è garantita agli studenti dalle norme previste nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 - Crediti formativi universitari

1. Ogni singolo insegnamento viene impartito uniformandosi al sistema dei crediti formativi universitari. Per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Il rapporto tra i crediti e le ore di didattica frontale previste per i singoli insegnamenti viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento sentito il Comitato per la Didattica.
2. Per quanto attiene al riconoscimento di CFU per le attività di stage o tirocini, 25 ore corrispondono a 1 CFU.
3. Il Comitato per la Didattica stabilisce in 12 CFU il numero massimo di crediti riconoscibili agli insegnamenti impartiti sino all'A.A. 2000/2001.
4. Il Comitato per la Didattica stabilisce, altresì, la possibilità di riconoscere crediti acquisiti in altri ambiti formativi, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Art. 6 - Comitato per la Didattica

1. Composizione e funzioni del Comitato per la Didattica sono stabilite dall'apposito articolo del Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO III – PROVE DI ESAME E PROVA FINALE

Art. 7 – Sessioni di esame e di profitto

1. Per lo svolgimento degli esami di profitto sono previste tre sessioni: I sessione da gennaio a febbraio (3 appelli), II sessione da giugno a luglio (3 appelli), III sessione nel mese di settembre (2 appelli), dette sessioni di esame si svolgono nel rispetto del principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami e secondo il calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico. Sono previsti inoltre 2 appelli straordinari, uno a novembre e uno ad aprile.
2. I docenti devono provvedere ad inserire le date degli appelli almeno un mese prima dell'inizio della sessione. Eventuali variazioni possono essere apportate per comprovati gravi motivi e autorizzate dal Direttore del Dipartimento.
3. Gli appelli di esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe, per gravi ed eccezionali motivi, devono essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un appello può essere anticipata.
4. La verbalizzazione degli esami è effettuata nei termini di cui al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 8 – Commissioni di esame

1. Sono presiedute dal titolare del Corso di insegnamento o, in caso di impedimento da un suo sostituto designato dal Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica.
2. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica in itinere che non comportano l'acquisizione di

crediti formativi.

Art. 9 – Prova finale

1. Per le prove finali sono previste 4 sessioni: nei mesi di Ottobre, Dicembre, Marzo, Luglio. Il calendario delle sessioni viene approvato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni Anno Accademico.

2. La partecipazione alle Commissioni delle prove finali costituisce adempimento dei doveri didattici ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 382/80. Le Commissioni vengono nominate almeno dieci giorni prima dal Direttore del Dipartimento o suo delegato, e devono essere composte da non meno di tre membri effettivi entro una rosa di sei scelti fra i Docenti delle discipline del Corso di Laurea. La Commissione può essere integrata, in sovrannumero e con diritto di espressione di un parere in merito al solo caso particolare, anche da docenti universitari o esponenti del mondo delle professioni che abbiano assistito lo studente nelle attività formative della prova finale in qualità di correlatori. Possono far parte delle Commissioni, purché in misura non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.

3. Il titolo di Cultore della materia è conferito dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata di un Docente, che assicuri il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali, sentiti i docenti di ruolo del Dipartimento inquadrati nei settori scientifico disciplinari relativi alla richiesta. Il Cultore della materia è tenuto a collaborare con il Docente di riferimento. Alla fine di ogni anno accademico il Cultore della materia decade automaticamente ed il titolo è rinnovabile su richiesta del Docente proponente al Direttore del Dipartimento.

4. Il voto per la prova finale è espresso in centodecimi, sono concessi fino ad un massimo di 5 punti più 1 derivante dalla partecipazione a programmi di internazionalizzazione. La lode viene attribuita dalla Commissione all'unanimità.

5. La conclusione del percorso formativo prevede una prova finale consistente nella produzione di un elaborato svolto autonomamente dallo studente. L'obiettivo della prova finale è: accertare e valutare le competenze e abilità nell'individuazione e nel reperimento delle fonti, le competenze metodologiche, la padronanza della letteratura scientifica disponibile sull'argomento, le capacità critiche e la capacità di rispettare le norme della comunicazione scientifica.

Uno o più docenti seguono lo studente nella preparazione della prova (domanda di ricerca, metodologia appropriata, appropriatezza formale, contenuti adeguati, scelta bibliografica, correttezza formale e etica). Le modalità della prova sono concordate con il docente. Essa può essere svolta in lingua italiana o in inglese previa richiesta al Comitato per la Didattica. La prova finale consiste in un elaborato con modalità proposta dal docente secondo la metodologia più adatta alla disciplina e l'argomento scelto, al momento di accettare di seguire lo studente. Per esempio: tesina di 30-50 pagine circa; analisi testuale di un tipo di documenti; una analisi critica di un testo o tipologia di testi; la compilazione e analisi di un corpus; la progettazione e analisi critica di testi per uno scopo specifico; realizzazione di un elaborato multimediale.

Per i criteri e i punteggi di merito vengono assegnati fino a 3 punti per una prova che dimostra di avere seguito i criteri di appropriatezza formale, e adeguatezza dei contenuti e della scelta bibliografica, di correttezza formale e etica. In casi eccezionali possono essere assegnati fino a due punti di merito in più per un lavoro con particolari caratteristiche di originalità, particolare impegno o particolare efficacia nella presentazione.

Art. 10 – Assegnazione della prova finale

1. La richiesta di assegnazione della prova finale è presentata ad uno dei docenti titolari di un corso di insegnamento attivato nel piano di studio dello studente; il docente, ove consideri positivamente la richiesta, assume la funzione di tutor per quanto riguarda la domanda di ricerca, l'individuazione e reperimento di fonti, la metodologia appropriata ed il formato dell'elaborato, la correttezza e appropriatezza

formale e etica. In casi di argomenti con particolari elementi interdisciplinari lo studente può anche essere coadiuvato nella realizzazione della prova da altri docenti che condivideranno la funzione di tutor con il docente relatore.

2. Può svolgere la funzione di relatore della prova finale il tutor ovvero un Professore o Ricercatore di ruolo del Dipartimento, o titolare di contratto di insegnamento nell'a.a. di riferimento della sessione di laurea. Nel caso in cui uno studente desideri laurearsi in una materia non presente nel proprio piano di studi o comunque con un docente dell'Ateneo non afferente al Dipartimento dovrà presentare motivata richiesta scritta al Comitato per la Didattica.

Art. 11 – Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve presentare domanda un mese prima della data prevista per la prova. Eventuali esami di profitto ancora da sostenere all'atto della presentazione della domanda di Laurea devono essere verbalizzati entro i 15 giorni precedenti l'appello di Laurea. Deroghe a tale termine, consultato l'Ufficio studenti e didattica, possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Direttore del Dipartimento.

2. L'elaborato definitivo, firmato nel frontespizio dal docente relatore, deve essere consegnato all'Ufficio studenti e didattica 15 giorni prima dell'appello di Laurea.

3. Gli studenti devono comunque attenersi alle scadenze amministrative previste dal Manifesto degli Studi approvato annualmente dal Senato Accademico e pubblicato sulle pagine web dell'Ateneo.

TITOLO IV – PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Art. 12 – Piani di studio

1. I piani di studio degli studenti, in base a quanto riportato nella sezione di riferimento della SUA, devono essere presentati dagli interessati nei termini annualmente previsti e nelle modalità adottate dall'Ateneo, completi degli esami e delle attività formative a scelta che lo studente può scegliere fra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo purché coerenti con gli obiettivi formativi del suo corso di studi. Il Comitato per la didattica valuta la coerenza delle attività prescelte ed autorizza in presenza di presupposti di pertinenza formativa, deroghe ai limiti opzionali previsti nelle regole di scelta.

2. Sono consentite modifiche al piano di studi secondo le scadenze annualmente previste.

Art. 13 – Trasferimenti

1. Il Comitato per la Didattica valuta il riconoscimento dei crediti in possesso degli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea.

Art. 14 – Esami presso Università straniere

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, con le quali è vigente una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un programma di mobilità europea Socrates/Erasmus, sono riconosciuti secondo le procedure definite dalle specifiche norme di Ateneo relative all'internazionalizzazione degli studi e alla mobilità studentesca.

2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell'ambito di programmi di cui al comma precedente, sono tenuti, prima della partenza, a presentare il piano

di studio da svolgere all'estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la didattica. Al rientro, il Comitato per la didattica, sentito il Referente unico per l'internazionalizzazione, provvede, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall'Università

ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti e riconoscere i relativi CFU.

Art. 15 – Esami degli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri possono sostenere esami esclusivamente su corsi d'insegnamento svolti nel semestre che coincide con la loro presenza in sede. A tale periodo e a tale attività devono essere riconducibili eventuali attestati di presenza.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento didattico è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvato dal Senato Accademico.
2. Il comitato per la Didattica assicura la periodica revisione del presente Regolamento, nei termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Per quanto non previsto, si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Dipartimento.